



FEDERAZIONE CONFSA-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



Roma, 20.04.2023

Al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria
presso il Ministero della Giustizia
Dr. Gaetano Campo

Oggetto: Istanze ex art. 492 bis c.p.c.- Nota dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Campania diretta agli Uffici N.E.P.

Con nota inviata in data 14.04.2023 dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, sottoscritta dal Capo Settore dei Servizi Fiscali indirizzata agli UNEP della Campania (All.1), veniva evidenziato ai suddetti Uffici, nei casi attestazione delle strutture tecnologiche non funzionanti previste dall'art.155 quinquies disp. att. c.p.c., seguente la richiesta regolata dall'art.492 bis c.p.c., *"...che le attestazioni provenienti dagli Ufficiali Giudiziari non presentano caratteri di uniformità e, sovente, non appaiono precise nei contenuti, lasciando dei dubbi correlati all'evasione delle istanze presentate ai sensi degli art. 492-nisi c.p.c. e artt. 155- quater, quinquies e sexies disp. att. c.p.c."*.

Il rilievo contenuto nella suddetta nota si focalizzava in particolare sul fatto che *"...le attestazioni de quibus non chiariscono se sia stata svolta l'attività preventiva di verifica della sussistenza dei requisiti da cui emerge il diritto di accedere agli atti contenuti nelle banche dati..."*

Nel richiamare la relazione illustrativa al D.lgs. n.149 del 2022, nella parte in cui essa si riferisce alla verifica della regolarità dell'istanza da parte dell'Ufficiale Giudiziario competente per territorio, la nota dell'Agenzia delle Entrate Regione Campania concludeva affermando perentoriamente che in caso della mancata *"... menzione della verifica della regolarità dell'istanza da parte dell'Ufficiale Giudiziario, come sopra richiamata, questa Direzione rigetterà le istanze medesime per carenza di requisiti"*.

Non basta. La stessa nota, nel lamentare l'assenza nelle richieste degli avvocati dei *"...dati anagrafici completi del debitore e creditore istante o gli elementi che consentano la determinazione delle eventuali cause di esenzione dal pagamento dei tributi speciali"*, informava che *"...la scrivente Direzione Regionale ha predisposto un fac-simile di attestazione per gli Ufficiali Giudiziari dell'UNEP"*. (All.2).

Questa O.S., maggiormente rappresentativa presso il Ministero della Giustizia, non può esimersi dall'intervenire, ancora una volta, nell'annosa vicenda delle previsioni normative, disattese da quasi nove(!) anni, relative all'art. 492 bis c.p.c., i cui ritardi attuativi non solo causano problemi organizzativi agli Uffici N.E.P. costretti ad attestare, in modo non conforme al vero, il mancato funzionamento delle proprie strutture tecnologiche, ma producono anche gravissime ripercussioni negative sia sulle funzioni degli Ufficiali Giudiziari, previste per legge, sia sulla loro struttura retributiva, nelle modalità previste dall'art. 122 D.P.R. 1229/59.

Ora, addirittura, siamo costretti ad assistere all'invasione di campo da parte di altri soggetti istituzionali che ritengono di potersi liberamente ingerire nelle attività proprie degli Ufficiali Giudiziari, nel silenzio dell'Amministrazione.

È proprio al silenzio e ai ritardi dell'Amministrazione su questa delicata materia che si può ricondurre questo stato di cose, estremamente frustrante per i lavoratori addetti agli UNEP, che non solo vedono negato l'accesso alle proprie funzioni e ad una parte della propria retribuzione, ma che ora sono costretti a ricevere indicazioni e moduli organizzativi anche da soggetti estranei all'Amministrazione certamente non titolati ad interferenze di alcun tipo, in quanto le direttive in tal senso sono riservate a codesto Dipartimento e, su indicazione di questo, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Non può certo farsi una colpa, se non per l'improprio sconfinamento in un campo rispetto al quale non riveste alcuna competenza, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Regione Campania per la scarsa conoscenza di quelle che sono le attività e le funzioni dell'Ufficiale Giudiziario nel campo delle attività di esecuzione. Si tratta di materie complesse e delicate che prevedono una profonda conoscenza delle norme di riferimento.

In particolare, per ciò che concerne le richieste previste e regolate dall'art.492 bis c.p.c., va precisato che esse vanno inquadrare non già e non solo nel campo dell'accesso alle banche dati del debitore, bensì in quello delle richieste di pignoramento ai sensi del medesimo articolo codicistico. In tal senso, l'attività propedeutica dell'ufficiale giudiziario relativa al controllo esterno della regolarità formale degli atti rientra nelle funzioni preliminari dell'Ufficiale Giudiziario che precedono l'iscrizione delle richieste di esecuzione a cronologico.

Dunque, nel momento stesso in cui l'Ufficiale Giudiziario accetta l'atto e conseguentemente iscrive a cronologico la richiesta di pignoramento ex art. 492 bis c.p.c., come avviene per qualsiasi altra richiesta di esecuzione, i titoli risultano già essere stati verificati e sono pronti per i passaggi successivi; in caso contrario, l'Ufficiale Giudiziario non procede all'accettazione dell'atto che risulta inidoneo sia per l'accesso diretto interoperabile per la ricerca telematica dei beni del debitore(in caso di strutture funzionanti), sia alla dichiarazione ai sensi dell'art.155 quinquies disp.att. c.p.c. (in caso di strutture tecnologiche non funzionanti) e, senza iscriverlo a cronologico, lo restituisce al richiedente. È appena il caso di sottolineare che, proprio in questa logica, l'art. 492 bis c.p.c. al quarto comma abbia previsto che *"... Dalla proposizione dell'istanza di cui al primo e al secondo comma, il termine di cui all'articolo 481, primo comma, è sospeso fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti o al rigetto da parte del presidente del tribunale dell'istanza ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma."*

L'accettazione della richiesta da parte dell'Ufficiale Giudiziario è dunque presupposto sufficiente e necessario per la sospensione del termine di decorrenza del precetto, il che dimostra come l'attività istruttoria circa la regolarità dei presupposti formali della richiesta sia stata già preliminarmente svolta.

A maggior ragione, nel caso di specie, deve ritenersi pacifico che, nel momento stesso in cui l'Ufficiale Giudiziario provveda all'attestazione prevista dall'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., i titoli esecutivi siano stati già valutati come idonei all'attività esecutiva, sotto la responsabilità del medesimo pubblico ufficiale.

Pertanto, si ritiene che l'eventuale restituzione inevasa da parte dell'Agenzia delle Entrate all'avvocato richiedente le informazioni ai sensi del citato art. 155, non possa che rientrare nella sfera della responsabilità dell'Agenzia stessa, avendo l'ufficiale giudiziario svolto tutte le attività previste dalla legge.

Va, peraltro, decisamente respinto al mittente, senza necessità di ulteriori commenti, il fac simile del modulo predisposto dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Regionale della Campania che, prima ancora che gli Uffici N.E.P., dovrebbe indispettere le competenti Autorità ministeriali e i Capi degli Uffici giudiziari.

Questa O.S., nel solco del consolidato rapporto di confronto costruttivo con l'Amministrazione, nell'interesse dei lavoratori e degli stessi Uffici Giudiziari, resta a disposizione della S.V. per ogni utile approfondimento sulla materia e chiede a codesto Dipartimento di porre in essere ogni possibile iniziativa

per la completa e definitiva partenza di tutte le attività telematiche riservate agli UNEP, iniziando proprio dall'avvio di tutte le procedure previste e regolate dall'art.492 bis c.p.c., mediante apposite direttive indirizzate ai Presidenti di Corte di Appello e agli Uffici N.E.P., nel rispetto delle norme procedurali da troppo tempo disattese e per impedire nuovi disdicevoli sconfinamenti di competenza da parte di altri soggetti istituzionali che, come è facile prevedere, non possono che preludere a conflitti tra Amministrazioni dello Stato.

In attesa di un cortese ed urgente riscontro, si porgono

Cordiali Saluti.

Il Responsabile Nazionale Personale Unep
Giovanni Buontempi

